



COMUNE DI CAMPODARSEGO

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA GESTIONE

DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 2 in data 08.02.2001 e modificato con provvedimento n. 7 dell'08.02.2002

INDICE

TITOLO I

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamenti specifici
- Art. 4 - Determinazione aliquote, canoni, prezzi, tariffe

TITOLO II

CAPO PRIMO

STATUTO DEL CONTRIBUENTE

- Art. 5 - Statuto del contribuente
- Art. 6 - Chiarezza delle norme regolamentari
- Art. 7 - Certezza delle norme
- Art. 8 - Pubblicità dei provvedimenti comunali
- Art. 9 - Semplificazione e facilitazione degli adempimenti tributari
- Art. 10 - vvisto bonario

TITOLO III

CAPO PRIMO

RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

- Art. 11 - Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali
- Art. 12 - Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali
- Art. 13 - Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi
- Art. 14 - servizio assistenza del contribuente

TITOLO IV

CAPO PRIMO

GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 15 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 16 - Attività di verifica e controllo
- Art. 17 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- Art. 18 - Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie
- Art. 19 - Disposizioni in materia di differimento dei termini per i versamenti
- Art. 20 - Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti
- Art. 21 - Disposizioni in materia di interessi

TITOLO V

CAPO PRIMO

DELLA RISCOSSIONE E DEI RIMBORSI

- Art. 22 - Riscossione ordinaria

- Art. 23 - Riscossione coattiva
Art. 24 - Procedure
Art. 25 - Disposizioni in materia di rimborsi

TITOLO VI **ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI**

CAPO PRIMO *NORME GENERALI*

- Art. 26 - Processo tributario

CAPO SECONDO *DIRITTO D'INTERPELLO*

- Art. 27 - Oggetto
Art. 28 - Materie oggetto di interpello
Art. 29 - Procedura
Art. 30 - Effetti
Art. 31 - Competenza

CAPO TERZO *ACCERTAMENTO CON ADESIONE*

- Art. 32 - Oggetto dell'adesione
Art. 33 - Ambito dell'adesione
Art. 34 - Effetti della definizione
Art. 35 - Responsabile del procedimento
Art. 36 - Attivazione della procedura su iniziativa del Comune
Art. 37 - Richiesta di rinvio e mancata comparazione del contribuente
Art. 38 - Svolgimento del contraddittorio
Art. 39 - Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente
Art. 40 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
Art. 41 - Modalità di pagamento
Art. 42 - Perfezione dell'adesione

CAPO QUARTO *DELL'AUTOTUTELA*

- Art. 43 - Autotutela
Art. 44 - Adempimenti degli uffici

TITOLO VII

CAPO PRIMO *DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI*

- Art. 45 - Disposizioni finali
Art. 46 - Entrata in vigore

TITOLO I

CAPO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di equità, efficacia, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 267/2000, nonché del regolamento comunale di contabilità e delle norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune .

Art. 3

Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singola entrata può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata stessa.

Art. 4

Determinazione aliquote, canoni, prezzi, tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe tributarie, dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali compete alla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 e 48 del D.Lgs. 267/00.

2. Le deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

3. Salvo diversa disposizione di legge o regolamentare, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le aliquote, i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

TITOLO II

CAPO PRIMO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 5 Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il comune, particolarmente quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente:

- Chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari.
- Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali.
- Semplificazione e facilitazione degli adempimenti.
- Rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Art. 6 Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentirne una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nella applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.

4. Qualora norme di legge rendano inapplicabili una qualsiasi disposizione del presente regolamento, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.

Art. 7 Certezza delle norme

1. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di tre mesi dalla loro entrata in vigore.

2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo secondo, del presente regolamento.

Art. 8
Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti comunali in materia tributaria, ed in generale sulle entrate, secondo le norme di cui al titolo III di questo regolamento.

Art. 9
**Semplificazione e facilitazione
degli adempimenti tributari**

1. I regolamenti dei singoli tributi devono tener conto delle esigenze di semplificazione e non possono porre a carico dei contribuenti adempimenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano strumentali alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge stessa.

Art. 10
Avviso bonario

1. Prima di procedere all'emissione di atti di liquidazione, di accertamento, o di irrogazione di sanzioni, inerenti ad una specifica entrata, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di un avviso, a chiarire la sua posizione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'ufficio.

2. Il contribuente ha facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari e alla regolarizzazione di errori formali.

TITOLO III

CAPO PRIMO
RAPPORTI CON I CONTRIBUENTI

Art. 11
Servizio informazioni e pubblicità dei provvedimenti comunali.

1. Il servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali è assicurato almeno nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli in tutti i giorni feriali con massima possibilità di accesso per i disabili;
- attivazione di sportelli telefonici e su reti informatiche;
- affissione di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
- distribuzione di *vademecum* informativi sui tributi in vigore;
- comunicati stampa su quotidiani locali .

2. Le informazioni ai cittadini riguardano gli obblighi tributari ed i regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso della spesa, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali.

3. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolare complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati, che devono essere fissati entro quindici giorni dalla richiesta. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 27 in materia di interpello.

Articolo 12

Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali.

1. Il Comune trasmette, entro quindici giorni dall'esecutività delle relative deliberazioni, alle associazioni rappresentative di interessi diffusi, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali, che ne facciano richiesta, i regolamenti comunali in materia tributaria, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote annualmente deliberate.

2. Il Comune trasmette altresì ai medesimi soggetti, che ne facciano richiesta, i pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omissa ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

Articolo 13

Comunicazioni di atti ed informative all'ufficio tributi.

1. Il Comune non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Il contribuente può presentarli al fine di semplificare e rendere più veloce il procedimento.

Articolo 14

Servizio assistenza del contribuente

1. Il Comune organizza un servizio di consulenza al cittadino per la compilazione delle dichiarazioni, per il calcolo delle somme da pagare, per l'informazione su quanto pagato e sugli eventuali diritti di rimborso.

2. Il servizio è gratuito e si realizza:

- in uno sportello aperto al pubblico in tutti i giorni feriali, perlomeno per l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali,
- in uno sportello informativo telefonico,
- in un sistema informativo su reti telematiche.

3. Per il ricevimento delle dichiarazioni o comunicazioni inerenti ai tributi e alle altre entrate comunali è attivato uno sportello di ricevimento del pubblico aperto perlomeno negli stessi giorni e con gli stessi orari di quello di consulenza ed informazione.

4. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.

5. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

6. Nel caso in cui la legge richieda la sottoscrizione e questa non si possa rendere se non con l'autografia, il comune riproduce le dichiarazioni rese dal contribuente, su un modulo che gli è inviato perché sia restituito sottoscritto. La dichiarazione, se regolarmente sottoscritta nel modulo inviato dal comune, si considera presentata nel giorno in cui il contribuente ha reso le comunicazioni poste a fondamento di quello.

7. Il soggetto gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, può essere incaricato, sulla base di una convenzione, dal Comune, della distribuzione informativa e della raccolta materiale delle comunicazioni e dichiarazioni che riguardino l'utilizzo degli immobili.

8. Il Comune può, sulla base di convenzioni, affidare ad altri gestori di servizi pubblici, od a soggetti privati, in aggiunta alle funzioni che esercita secondo gli articoli precedenti, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta

delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.

TITOLO IV

CAPO PRIMO GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 15 Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita ai funzionari responsabili dei servizi generatori delle singole risorse di entrata.

2. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, inclusa la riscossione coattiva, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione secondo le modalità previste nel regolamento di contabilità.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.

4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, con una delle forme previste dall'art. 52, comma 5, lett. b del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Art. 16 Attività di verifica e controllo

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, assegnando un ulteriore termine per l'adempimento previsto in 30 giorni prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate a cura della Giunta Comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

4. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo delle diverse entrate per determinati settori.

5. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti assegnati agli uffici competenti.

Art. 17
Omissione e ritardo dei pagamenti

1. Gli atti o avvisi di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ad entrate aventi natura tributaria, devono presentare i contenuti ed avere i requisiti stabiliti dalle leggi, dal regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative e dagli eventuali regolamenti locali specifico al tributo.

1bis. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, in caso di tardivo pagamento relativo ad entrate aventi natura tributaria si applica la sanzione ivi prevista dalle specifiche disposizioni in materia ridotta ad 1/3 se il ritardo non supera cinque giorni.

2. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento previsto in 30 giorni.

3. Gli atti indicati nei precedenti commi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Giunta Comunale può con apposito provvedimento prevedere l'addebito a carico dei contribuenti, nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché per quelli di cui al comma 2 dell'art. 17, delle spese di notifica.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a € 11

6. Il funzionario responsabile ne fa attergazione specifica agli atti.

7. Il comma 5 non si applica quando si tratti di somme dovute per diritti, rimborso spese ovvero di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 5.

Art. 18
Transazione di crediti
derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione direttamente fino ad un importo di € 260. Per importi superiori la transazione deve essere disposta previo atto scritto di indirizzo da parte della Giunta Comunale.

Art. 19
Disposizioni in materia di
differimento dei termini per i versamenti

1. Ai termini di pagamento delle entrate comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti salvo quanto previsto nei seguenti commi.

2. Nel caso di decesso del soggetto passivo i termini di versamento dell'imposta da parte degli eredi sono differiti di sei mesi

3. Sono altresì differiti di 30 giorni nel caso il contribuente sia stato colpito nei 10 giorni precedenti la scadenza del pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado.

4. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il differimento e/o la rateizzazione del pagamento di un'entrata comunale anche non tributaria per tutta la popolazione o parte interessata, nel caso di calamità naturali di grave entità

5. Al fine di razionalizzare e semplificare il procedimento degli incassi la Giunta Comunale può altresì autorizzare il differimento del pagamento di un'entrata comunale qualora norme di legge prevedano lo spostamento del termine di approvazione del bilancio di previsione in data successiva al termine di pagamento previsto. Tale termine non può essere superiore a 60 giorni da quello fissato dalla Legge per l'approvazione del documento contabile.

Art. 20

Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti

1. La Giunta comunale può autorizzare con proprio provvedimento il Funzionario responsabile ad effettuare su specifica richiesta da parte del contribuente, ed attestazione del Responsabile dei servizi sociali, per le persone assistite in via continuativa dal Comune o che versano in condizioni socio economiche particolarmente disagiate nonché per le persone anziane, titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS la rateizzazione dell'importo dovuto per l'anno fino ad un massimo di n. 7 rate senza applicazione di interessi.

2. Nel caso l'importo complessivo risultante dall'avviso di liquidazione di cui al precedente art. 8 riguardanti anche più anni, sia superiore a € 500 il Funzionario responsabile, su richiesta del soggetto passivo può concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in un numero massimo di 8 rate mensili, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno. Il provvedimento è subordinato alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà di economica che impedisca il pagamento in una unica soluzione.

3. Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore. Qualora il pagamento rateale, superi nel complesso € 2.500, il funzionario può richiedere al contribuente di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione.

4. Il debitore deve consegnare al soggetto gestore le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento, entro i termini, di due rate anche non consecutive, determina l'obbligo di pagamento, entro quindici giorni e in unica soluzione, del debito residuo.

5. Fattispecie e termini diversi da quelli sopra indicati saranno debitamente autorizzati con specifico provvedimento da parte della Giunta Comunale.

Art. 21

Disposizioni in materia di interessi

1. In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, il Comune applica gli interessi per la riscossione e per i rimborsi delle imposte e tasse comunali, nelle stesse misure previste dalla legge in relazione alle imposte erariali.

2. Nelle more della pubblicazione del regolamento di cui al comma 2 della L. 133/99 e quindi alla facoltà di determinazione di proprie misure di interessi, il Comune applica per tutte le entrate di cui all'art. 2 gli interessi nella misura pari a quelli fissati dalla L. 146/98.

TITOLO V

CAPO PRIMO DELLA RISCOSSIONE E DEI RIMBORSI

Art. 22

Riscossione ordinaria

1. In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune - Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale o altri strumenti elettronici di pagamento equivalenti. La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. La Giunta Comunale può deliberare che la riscossione di particolari entrate sia svolta da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal soggetto gestore con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali, particolarmente attraverso l'ingiunzione di cui al Regio Decreto numero 639 del 1910. Il soggetto gestore può, a proprie spese, affidare la riscossione coattiva al concessionario di cui al Decreto Legislativo 112/99, sulla base della convenzione accessoria di cui all'articolo 3 dello stesso decreto.

2. *Non si procede alla riscossione coattiva di nessuna entrata quando la somma complessivamente dovuta dal debitore sia inferiore a € 11. Sono fatte salve le disposizioni di legge più favorevoli per il contribuente.*

3. In ogni caso non si procede alla riscossione dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

4. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 7, comma 3 e 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono visti per l'esecutività dal Responsabile dell'entrata.

Art. 24
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art. 17. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza sono iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

Art. 25
Disposizioni in materia di rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso del tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, nella misura prevista dalla normativa vigente, dalla data dell'istanza di restituzione, salvo i casi di errore da parte dell'Ente. Per cui gli interessi decorrono dalla data di versamento.

3. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di un tributo erroneamente versato e destinato a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero del tributo da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo dovuto risulta inferiore o uguale a € 11.

TITOLO VI
ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

CAPO PRIMO
NORME GENERALI

Art. 26
Processo tributario

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel processo tributario, nonché, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale; a tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. In tal caso il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.

2. Al fine di operare con obiettivi di economicità, funzionalità ed efficienza, l'attività processuale può essere gestita in forma associata con altri enti.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente. In tal caso la Giunta Comunale può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

CAPO SECONDO
DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 27

Oggetto

1. Il presente capo è emanato ai sensi degli articoli 50 della legge n. 449/97 e 52 del D. Lgs. n. 446/97 e disciplina il diritto d'interpello dei contribuenti dei tributi comunali.

Articolo 28

Materie oggetto di interpello

1. I contribuenti possono presentare all'amministrazione delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali che riguardino la loro posizione contributiva.

Articolo 29

Procedura

1. L'interpello si propone attraverso l'invio di una istanza circostanziata all'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie, debitamente sottoscritta, contenente la precisazione del quesito ed eventualmente corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso; il contribuente deve altresì indicare l'interpretazione normativa suggerita.

2. La presentazione della istanza non produce alcun effetto sulla decorrenza dei termini di impugnativa ovvero sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

3. Fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 31, il termine per la risposta è di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, estensibili di altri trenta giorni qualora la risposta richieda una istruttoria complessa o il parere di altri uffici pubblici.

4. Di tale proroga dovrà essere data comunicazione al contribuente prima della scadenza del termine ordinario.

5. Il parere motivato emesso deve essere notificato al richiedente a mezzo lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Articolo 30

Effetti

1. La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il termine di cui ai precedenti articoli, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del comma precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che abbia ricevuto una risposta dall'amministrazione oltre i termini indicati nel precedente articolo 29.

4. Il mutamento di parere causato dall'evoluzione interpretativa anche giurisprudenziale deve essere comunicato al richiedente e può consentire l'esercizio della ordinaria attività di accertamento, limitatamente ai comportamenti effettuati dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

Articolo 31

Competenza

1. Competente a gestire la procedura di interpello è il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce.

2. Il funzionario ha il potere di richiedere ulteriori informazioni al contribuente, miranti a precisare e chiarire il quesito proposto. L'invio della richiesta di ulteriori informazioni sospende il decorso del termine di cui all'articolo 29 del presente regolamento sino all'avvenuta ricezione della risposta del contribuente.

CAPO TERZO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 32

Oggetto dell'adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. E' ammessa l'adesione parziale, con riferimento solo ad alcuni degli immobili oggetto di accertamento.

Articolo 33

Ambito dell'adesione

1. L'accertamento con adesione è ammesso unicamente per questioni di fatto, che si risolvano in apprezzamenti valutativi, con esclusione quindi delle questioni che attengano alla corretta interpretazione di norme di legge nonché, in generale, delle fattispecie in cui l'obbligazione tributaria è determinabile in modo non discrezionale.

Articolo 34

Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è integrabile o modificabile da parte del comune. L'adesione preclude l'ulteriore azione accertatrice del comune con riferimento agli immobili che ne hanno formato oggetto.

2. L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, né a fini extratributari.

3. La definizione conseguente all'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un quarto del minimo edittale.

Articolo 35

Responsabile del procedimento

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al funzionario responsabile del tributo.

Articolo 36

Attivazione della procedura su iniziativa del comune

1. Il funzionario responsabile può invitare i contribuenti a definire l'accertamento con adesione a mezzo lettera raccomandata inviata almeno quindici giorni prima della data fissata contenente:

- 1) il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro;
- 2) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 3) il periodo o i periodi d'imposta suscettibili di definizione;
- 4) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso del comune.

Articolo 37

Richiesta di rinvio e mancata comparizione del contribuente

1. Il contribuente può richiedere, con istanza motivata presentata almeno cinque giorni prima della data stabilita, per non più di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso, il funzionario responsabile procede a fissare una nuova data, nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo; è ovviamente fatto sempre salvo l'impedimento causato da forza maggiore.

2. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il funzionario responsabile procede a notificare l'avviso di accertamento. In questa ipotesi, il contribuente ha comunque facoltà di inoltrare istanza di accertamento con adesione, secondo la procedura descritta nei successivi articoli.

Articolo 38

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.

2. Se sono necessari più incontri allo scopo di esperire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Articolo 39

Attivazione della procedura su iniziativa del contribuente

1. In caso di notifica di avviso di accertamento, il contribuente può presentare entro il termine previsto per l'impugnazione, con consegna diretta o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una istanza di accertamento con adesione. In tale ipotesi, i termini per ricorrere sono sospesi [per 120 giorni](#) a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

2. All'atto del perfezionamento dell'adesione, l'avviso di accertamento perde efficacia. Il contribuente può sempre richiedere, con le medesime modalità individuate nel primo comma, la formulazione di una proposta di accertamento con adesione, anteriormente alla notifica dell'atto di accertamento.

3. Il comune risponde alla richiesta del contribuente, con invito a comparire inviato o formulato telefonicamente entro 15 giorni dal ricevimento della stessa.

4. Si applicano tutte le disposizioni procedurali contenute nei precedenti articoli del presente capo.

Articolo 40
Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge. Nell'atto occorre indicare:

- la motivazione dell'accertamento;
- la liquidazione della imposta dovuta e degli interessi;
- l'ammontare delle sanzioni dovute;
- la modalità di pagamento prescelta (rateale o in unica soluzione).

2. Il comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall'atto di accertamento con adesione.

Articolo 41
Modalità di pagamento

1. L'importo complessivamente dovuto in esito all'atto di accertamento con adesione deve essere corrisposto, in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.

2. In alternativa, qualora la somma globale superi € 260, è consentito il pagamento in un massimo di numero otto rate bimestrali, con applicazione degli interessi legali sulle rate successive alla prima. La prima rata deve essere versata entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione.

3. In caso di pagamento rateale e relativamente alle somme comprese nelle rate successive alla prima, quando queste superino nel complesso € 2.500, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa per il periodo di rateazione, aumentato di un anno.

4. Una volta eseguito il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero, in caso di pagamento rateale, della prima rata, il contribuente deve consegnare al comune l'attestazione di versamento nonché la documentazione afferente alla garanzia prestata. Il comune rilascia contestualmente copia dell'atto di accertamento con adesione.

Articolo 42
Perfezionamento dell'adesione

1. L'adesione si perfeziona con il pagamento dell'intero importo dovuto ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.

CAPO IV
DELL'AUTOTUTELA

Articolo 43
Autotutela

1. Il Responsabile del Servizio, al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti. In caso di grave inerzia da parte del Responsabile del Servizio, tale compito spetta al Segretario Comunale.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il Responsabile dell'entrata, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

4. Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione Comunale .

5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile dell'entrata è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
- f) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.

h) preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.

Art. 44

Adempimenti degli uffici

1. Dell'eventuale annullamento, o rinuncia all'imposizione, è data comunicazione entro 30 giorni al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso nonché , in caso di annullamento disposto in via sostitutiva, all'Ufficio che ha emanato l'atto.

TITOLO VII

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

Disposizioni finali

1. E' abrogato, oltre ad ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con esso, il regolamento generale per la gestione delle entrate comunali approvato con delibera consiliare n. 6 del 22/1/1999 e n. 20 del 21/2/2000.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi nonché ogni altra normativa vigente applicabile all'entrata.

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001, fatta le disposizioni concernenti gli aspetti gestionali, le quali entrano in vigore non appena espletate le formalità di controllo e pubblicazione previste per i regolamenti dalla vigente normativa.